

Codice A1618A

D.D. 20 giugno 2025, n. 456

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Priola, località rio valle Mazzatoria - Istanza n. 2025/15435.



ATTO DD 456/A1618A/2025

DEL 20/06/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Priola, località rio valle Mazzatoria – Istanza n. 2025/15435.

1. **PREMESSO CHE** in data 27/05/2025 (ns. prot. n. 80970) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – istanza n. 2025/15435 ai sensi della l.r. 4/2009, dal Comune di Priola, con sede in in Via Provinciale, 2a - 12070 Priola (CUNEO) in qualità proprietario.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

2. **RICHIAMATA** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00081325 in data 27/05/2025;

3. **PRESO ATTO CHE** a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. **VISTO** il Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 19/06/2025, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della

D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Priola, con sede in via provinciale, 2a - Priola, (CN), all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Priola, località rio valle Mazzatoria, sui terreni, individuati al N.C.T. al Fg. 27 mappale 63 per una superficie complessiva pari a ha 3,9782, interessata da Faggeta mesotrofica, così come descritti nel progetto d'intervento agli atti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 2066 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
2. Il taglio previsto di tipo a scelta culturale a gruppi dovrà prevedere non superiore al 40 % della provvigione e mantenendo una copertura minima residua del 50% secondo i criteri selettivi indicati nel progetto presentato.
3. I gruppi di piante e/o eventualmente le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi).
4. Dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 42 del Reg. for. in merito alla tutela delle specie forestali spontanee sporadiche.
5. La pianta contrassegnata con il n. 200 del piedilista dovrà essere conservata ad invecchiamento indefinito;
6. Nelle fasi di abbattimento, concentramento ed esbosco non dovranno essere arrecati danni alle piante da rilasciare (ceppaie, parti basali del fusto e apparati radicali superficiali), al sottobosco e al suolo e dovrà essere applicata particolare cautela nella protezione della rinnovazione presente.
7. Il materiale abbattuto, per cui non è previsto l'esbosco, così come lo scarto da lavorazione (ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni) dovranno essere trattati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento forestale. Pertanto dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni non superiori a 10 mt steri, o ancora potranno essere utilizzati per la chiusura e la

protezione delle vie di esbosco e delle tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.

8. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'art. 10 della L.r. n. 15/2018. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua.

9. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:

- ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali; in specifico per quanto attiene alla pista oggetto di manutenzione dovrà essere ripristinato il piano viabile e dovranno essere realizzate nei tratti di pendenza longitudinale superiore al 12 % idonee canalette trasversali opportunamente distanziate in funzione della pendenza e distribuite in corrispondenza dei punti di maggior confluenza delle acque superficiali o in alternativa cunettoni a corda molle;
- sistemazione delle linee di avvallamento per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione;
- in merito ai tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a): chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

10. Nel rispetto dell'art. 34, comma 2 bis del Regolamento Forestale, le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.

11. Sempre in fase di chiusura del cantiere e con particolare riferimento ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo percorsi da mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

12. Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..

13. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

C. DI STABILIRE CHE:

C.1 I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo (art. 6, co.5 del Reg. for.).

C.2 entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

D. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo al Richiedente Comune di Priola e DI TRASMETTERE la medesima documentazione al Nucleo Carabinieri-Forestale Competente.

E. DI DARE ATTO CHE:

E.1. il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

E.2. per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

E.3. dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

E.4. il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali

o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

E.5. l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo